

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 25

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 22, 74, 75, 86, 92, 93, 94, 96, 119, 120, 121, 122 e 123)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati LEONILDE IOTTI, *Presidente*, e dai deputati ADOLFO BATTAGLIA, ALDO BOZZI, SILVANO LABRIOLA, FERMO MINO MARTINAZZOLI, ADALBERTO MINUCCI, ALFREDO PAZZAGLIA, ELIO QUERCIOLI, NICOLA VERNOLA, nonché dai deputati FRANCO BASSANINI e TARCISIO GITTI, *relatori*.

Presentata alla Presidenza della Camera il 13 giugno 1987

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. La Giunta per il regolamento, dopo l'anticipata interruzione della legislatura, ha ritenuto comunque utile, pur in regime di *prorogatio* delle Camere, licenziare la presente proposta di modifica del regolamento che potrà pertanto — se verranno confermati gli impegni assunti dai rappresentanti dei gruppi parlamentari in seno alla Giunta stessa prima delle elezioni politiche del

giugno 1987 — essere discussa dalla nuova Camera. A tale determinazione la Giunta è pervenuta non solo per non mandare disperso il lavoro tecnico-istruttorio svolto nella legislatura e il positivo punto di convergenza politica realizzato, ma soprattutto nella considerazione che la riforma delle Commissioni parlamentari può essere più agevolmente realizzata — per comprensibili ragioni di ordine vuoi

politico, vuoi organizzativo — nella fase di avvio di una nuova legislatura.

2. La proposta in esame è stata varata dalla Giunta per il regolamento nel quadro di una organica prospettiva di riforma volta a garantire razionalità, snellezza ed efficacia al lavoro legislativo, di indirizzo e di controllo della Camera e dei suoi organi interni ed un più trasparente rapporto con l'esecutivo.

Tale prospettiva, già avviata nella VIII legislatura, è stata approfondita a seguito di un lungo lavoro svolto da un Comitato ristretto istituito il 4 novembre 1983 dalla Giunta stessa (e composto dagli onorevoli Rino Formica, Alfredo Pazzaglia ed Ugo Spagnoli, oltre che dai sottoscritti), parte del quale è già stato tradotto in proposte della Giunta (doc. II, nn. 18, 19, 21 e 22), in parte approvate dall'Assemblea nelle sedute del 7 maggio e 26 giugno 1986 e del 21 gennaio 1987.

Nel « pacchetto » dei provvedimenti predisposti non potevano mancare proposte concernenti le Commissioni parlamentari, nelle quali si svolge — come è noto — la parte principale del lavoro del Parlamento. A queste proposte, formulate dal Comitato sopra indicato, se ne sono anzi affiancate delle altre, più specificamente attinenti alle procedure di esame ed approvazione delle leggi che importano oneri per il bilancio dello Stato o variazioni di entrata, proposte predisposte da un secondo Comitato ristretto, istituito dalla Giunta il 30 luglio 1985 e composto dagli onorevoli Franco Bassanini, Adolfo Battaglia e Mariotto Segni. Queste ultime proposte, non ancora esaminate dalla Giunta plenaria, sono state successivamente formalizzate attraverso la presentazione di una organica proposta di modifica al Regolamento (doc. II, n. 24), sottoscritta anche dall'onorevole Tarcisio Gitti.

Tra le modifiche già approvate e recentemente entrate in vigore, alcune (come quelle riferite agli articoli 73 e 94 del Regolamento) concernono l'attività delle Commissioni. Ma il nucleo principale delle innovazioni riguardanti la composizione, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni

attendeva ancora di essere esaminato dalla Giunta plenaria, a lungo impegnata nella definizione di un nuovo testo concernente il contingentamento dei tempi di discussione ed il procedimento d'urgenza (doc. II, n. 21), definizione non ultimata quando è intervenuto lo scioglimento anticipato delle Camere.

Di quest'ultimo complesso di riforme la presente proposta di modifica del regolamento rappresenta l'unico compiuto risultato cui la Giunta è potuta pervenire. È peraltro del tutto evidente che, se il potenziamento e la riqualificazione del ruolo delle Commissioni parlamentari dipendono, certo, in larga misura dalla ridefinizione dei rispettivi ambiti di competenza (oggetto, appunto, della presente proposta), tali risultati sono tuttavia legati in misura certo non minore ad altri fattori: la revisione della loro composizione; una organizzazione dei lavori parlamentari che garantisca rigidamente e senza possibilità di deroghe i tempi riservati al lavoro in Commissione finora reso intermittente, dispersivo (e frustrante per chi vi partecipa con impegno e costanza), dal continuo, imprevedibile sovrapporsi dell'attività dell'Aula; il potenziamento degli *staff* di segreteria che devono poter mettere in grado ogni deputato di disporre degli elementi conoscitivi, di valutazione, di tecnica legislativa e contabile necessari a svolgere in modo autonomo ed attivo il proprio ruolo.

I relatori non possono quindi che esprimere l'auspicio pressante che siano al più presto definite e portate all'esame dell'Assemblea le ipotesi su cui, almeno per alcuni dei problemi cui sopra s'è fatto cenno, già nella IX legislatura si era pervenuti a un soddisfacente grado di riflessione e di elaborazione.

Resta comunque il fatto che punto di partenza necessario per la riqualificazione del ruolo delle Commissioni parlamentari è la revisione delle loro attuali competenze.

3. Non è questa la sede per ricordare come nei Parlamenti dotati di effettivi poteri decisionali siano generalmente presenti Commissioni parlamentari « forti »

(al riguardo cfr. L. ELIA, *Le Commissioni parlamentari italiane*, 1961; idem, *Forma di Governo e procedimento legislativo*, 1961; BARTHELEMY, *Essai sur le travail parlementaire et le système des Commissions*, 1931). È quanto è avvenuto anche nel nostro sistema parlamentare; in tal senso ha giocato innanzitutto l'indicazione del Costituente che ha prefigurato già in Costituzione un ruolo centrale delle Commissioni nel procedimento legislativo: nella procedura normale d'esame, in cui alle Commissioni sono riservati compiti istruttori rispetto all'esame dei progetti di legge che si svolgerà in Aula (articolo 72, primo comma, Cost.), e in quella speciale, che consente in particolari casi l'approvazione definitiva in Commissione (articolo 72, secondo comma, Cost.). Il modello costituzionale delinea dunque, complessivamente, un procedimento legislativo articolato in sedi, fasi e momenti tali da consentire che in Parlamento si sviluppi un processo di elaborazione dei testi legislativi (v. A.A. CERVATI, *Commentario Branca*, articolo 72, 1985).

L'evoluzione del sistema politico costituzionale italiano ha sviluppato il modello delineato in Costituzione accentuando progressivamente il ruolo delle Commissioni parlamentari, talché ciascuna di esse, specie a partire dagli anni '70, è divenuta, nelle materie di rispettiva competenza, una sorta di « laboratorio politico-legislativo ». Sulle Commissioni, oltre alle funzioni che Costituzione e regolamento loro assegnano nel procedimento legislativo, si sono via via concentrati poteri di indirizzo, ispettivi, conoscitivi; nell'esercizio di questo complesso di funzioni si sono moltiplicati gli interlocutori parlamentari. Non più l'esclusivo rapporto Governo-Parlamento, tipico del procedimento legislativo, ma una fitta rete di relazioni attraverso cui il Parlamento autonomamente indaga, conosce, dialoga con la molteplicità di organi e di istituzioni pubbliche operanti nei settori di competenza. Ma ancora: attraverso l'instaurarsi di prassi informali, la diretta interazione tra Parlamento e organizzazioni della società civile, rappresentanze

di interessi e di gruppi. La Commissione parlamentare, con il suo doppio volto — l'uno rivolto verso Governo e amministrazione, l'altro a continuo e diretto contatto con le sollecitazioni e i bisogni dei cittadini e delle articolazioni della società — viene quindi a configurarsi come uno degli snodi fondamentali del nostro sistema politico. (Sul progressivo ampliamento dei poteri e del ruolo delle Commissioni parlamentari cfr. L. ELIA, *Le Commissioni parlamentari italiane*, 1961; CHIMENTI, *Gli organi bicamerali nel Parlamento italiano*, 1979; MANZELLA, *Il Parlamento*, 1977; BERTOLINI, *Le Commissioni parlamentari nei regolamenti della Camera e del Senato*, 1973).

La struttura per Commissioni è dunque stata elemento non secondario del rafforzamento del ruolo del Parlamento. Nel contempo, tuttavia, il carattere policentrico dell'attività parlamentare che da tale struttura è derivato, insieme alla progressiva stratificazione delle funzioni e degli ambiti di competenza di ciascuna Commissione (avvenuta talvolta in tempi successivi, fuori da un quadro di complessiva razionalizzazione), ha prodotto una serie di effetti negativi: in primo luogo la frammentazione legislativa determinata dalla massiccia produzione di « leggine » volte spesso a soddisfare microinteressi capaci di trovare nel ristretto seno delle Commissioni permanenti adeguata rappresentanza; la contraddittorietà e lo scarso coordinamento di provvedimenti legislativi destinati ad incidere in ambiti materiali affini, ma facenti capo alla competenza di Commissioni distinte; la congestione di organi chiamati a svolgere contemporaneamente, oltre alle funzioni legislative nelle materie di propria competenza, funzioni consultive nei confronti delle altre Commissioni, congestione che si traduce in un rallentamento dell'attività di tutte le Commissioni e, in definitiva, di tutta la macchina parlamentare; la trattazione separata ed in sedi diverse di questioni che, avendo un chiaro carattere orizzontale, esigerebbero invece (per ragioni di organicità, ma anche di equità) di essere trattate in

un'unica sede e in un quadro unitario; la forte corporativizzazione di alcune politiche settoriali — specie in materia di servizi — interamente devolute alla competenza di organi parlamentari in cui forte è la rappresentanza degli operatori e assai più debole quella dei cittadini utenti; la difficoltà di delineare strategie di intervento complesse in grado di utilizzare una serie diversificata di « leve » legislative per fare fronte, con indirizzi e misure adeguate, ai problemi nuovi che lo sviluppo economico e sociale pone e che sempre più di rado possono essere affrontati nella limitata ottica della competenza di un singolo Ministero (1).

4. Obiettivo della presente proposta di modifica del regolamento è appunto quello di contribuire a superare i problemi, le carenze e le distorsioni sopra ricordati attraverso una diversa articolazione delle competenze delle Commissioni permanenti.

La prima novità di qualche rilievo è la riduzione del numero delle Commissioni che passano dalle attuali 14 a 12 (altrettante — si può notare — sono le Commissioni permanenti del Senato): a questa riduzione si è pervenuti procedendo ad una operazione di ricomposizione delle materie tale da consentire a ciascuna Commissione il governo politico-legislativo del settore affidato. Rispetto al principio-base che aveva sin qui orientato la definizione delle competenze degli organi parlamentari, vale a dire quello della specularità rispetto alle competenze dei Ministeri, si è privilegiato, per quanto possibile, il criterio della unificazione delle materie per settori organici e integrati, ancorché trasversali rispetto alle competenze ministeriali.

(1) Sintomatico dell'intreccio sempre più confuso di competenze in ordine a materie affini è stato il forte aumento, nella IX legislatura, dei conflitti di competenza insorti tra Commissioni e del ricorso sempre più frequente, da parte della Presidenza della Camera, al pressoché unico rimedio a sua disposizione, cioè quello dell'assegnazione di provvedimenti a Commissioni riunite: rimedio che, peraltro, nei fatti, come molti colleghi ben sanno, si è rivelato assai poco funzionale.

La coincidenza tra competenze degli apparati amministrativi centrali e competenze degli organi parlamentari è criterio seguito in modo molto oscillante e irregolare negli ordinamenti parlamentari degli Stati democratici (al riguardo, per una rassegna comparata, si veda INTERPARLIAMENTARY UNION, *Parliaments of the World. A Comparative Compendium*, 1986; nonché A. SCHELLKNECHT, *Le système des Commissions parlementaires*, in *Informations constitutionnelles et parlementaires*, 1984). Nel nostro ordinamento, siffatto criterio potrebbe essere validamente mantenuto se fosse intervenuta la riforma dei Ministeri, da decenni vagheggiata, ma mai neppure adombrata in sedi istituzionali, se non nell'ormai lontano rapporto Giannini. L'attuale organizzazione dei Ministeri, caratterizzata — come è unanimemente riconosciuto — da un forte grado di frammentazione e concorrenziale sovrapposizione di competenze, dalla mancanza di coordinamento nell'esercizio, da parte di dicasteri diversi, di competenze affini o complementari, se trasferita anche nell'organizzazione parlamentare non potrebbe che accentuare — come in effetti è in taluni casi sin qui avvenuto — le attuali caratteristiche di frammentazione dell'azione amministrativa. Al contrario, interlocutori parlamentari cui spetti la responsabilità di indirizzare politiche settoriali che coinvolgono le competenze di più ministeri potrebbero, in prospettiva, rappresentare un valido stimolo per un maggiore coordinamento interministeriale e, in definitiva, costituire il motore capace di avviare — superando vischiosità e resistenze burocratiche — la riforma dei Ministeri.

In ogni caso, l'organicità delle competenze proprie degli organi parlamentari cui spetta l'indirizzo politico e la legislazione di settore consentirà di mobilitare verso obiettivi comuni l'azione dei diversi soggetti amministrativi e le risorse finanziarie ad essi facenti capo.

5. Passando quindi ad illustrare le competenze delle 12 Commissioni nel nuovo assetto proposto dalla Giunta v'è innanzitutto da rilevare che la *I Commis-*

sione - *Affari costituzionali e della Presidenza del Consiglio* viene alleggerita delle competenze primarie in materia di pubblico impiego, materia che viene devoluta alla specifica Commissione, di cui fra poco si dirà. Si pongono in tal modo le condizioni perché la I Commissione possa ancor più efficacemente svolgere, attraverso l'attività consultiva, quella funzione di verifica e garanzia della costituzionalità delle leggi, funzione tanto più essenziale quanto più si intensifica l'attività legislativa delle Commissioni. Alla stessa Commissione, oltre alle attuali competenze in materia di organizzazione generale dello Stato e ordinamento regionale, vengono devolute quelle - già esercitate dalla Commissione interni, ora soppressa - relative agli affari della Presidenza del Consiglio (ad eccezione dell'editoria), agli affari del culto, nonché all'ordinamento degli enti locali e alla disciplina generale degli enti pubblici. In sostanza si unificano in capo ad unico organo parlamentare le questioni dell'organizzazione statutale nelle sue diverse articolazioni.

La *II Commissione - Giustizia* diviene competente anche nella materia dell'ordine pubblico: si unifica, in tal modo, la sede competente ad esaminare gli interventi concernenti la prevenzione e sanzione delle attività delittuose, sia comuni sia terroristiche, promovendo in tale area un più ampio coordinamento non soltanto tra i dicasteri interessati, ma anche rispetto agli interventi dei diversi poteri dello Stato.

Nella *III Commissione - Affari esteri, comunitari e della difesa* vengono unificate le Commissioni esteri e difesa accorpandosi in un unico consesso le competenze relative alle relazioni esterne (affari esteri, questioni comunitarie, forze armate), rispetto alle quali anche di recente si è delineata una sempre più stretta correlazione della politica militare con quella estera.

La *IV Commissione - Tesoro, bilancio e programmazione* si riqualifica profonda-

mente assumendo un ruolo centrale nell'assetto istituzionale del governo dell'economia e della finanza pubblica. Essa infatti, alleggerita delle competenze riguardanti le partecipazioni statali e il Mezzogiorno (devolute alla Commissione per le attività produttive) potrà tempestivamente - e con la opportuna « terzietà » rispetto alle scelte relative alla destinazione della spesa - svolgere le funzioni di verifica della quantificazione degli oneri e di riscontro di copertura delle leggi di spesa nonché impostare, nelle diverse fasi del ciclo annuale di bilancio, le linee della politica finanziaria e di bilancio. In tale ottica, pare essenziale devolvere a questa Commissione le competenze in materia di politica monetaria e di organizzazione amministrativa del Tesoro, ferma restando invece l'attuale competenza della *V Commissione - Finanze* in materia di disciplina del credito, delle società e della borsa e la connessa attività di indirizzo e vigilanza.

La *VI Commissione - Cultura, scienza e formazione* innesta sulle attuali competenze della Commissione istruzione in materia di beni culturali, scuola, formazione e ricerca scientifica (da cui vengono tuttavia scorporate tutte le questioni relative al personale) quelle riguardanti lo spettacolo e lo sport nonché i problemi dell'editoria e dell'informazione: si unifica in sostanza il governo parlamentare delle politiche scolastiche e formative, delle politiche culturali e della comunicazione.

La *VII Commissione - Ambiente e territorio* eredita le competenze della Commissione lavori pubblici anche se è sufficiente la nuova denominazione a chiarire il diverso approccio con cui il Parlamento intende guardare ai problemi del territorio, della sua gestione e tutela. A questa Commissione sono altresì deferite le competenze relative alla protezione civile (già proprie della Commissione interni) e alle calamità naturali in genere. Alla *VII Commissione* sono in sostanza affidati i problemi relativi a tutti gli aspetti della disciplina dell'assetto del territorio, della

tutela paesistica e della salvaguardia di tutti gli elementi ambientali (suolo, aria, acqua) da qualsiasi fattore di inquinamento o di degrado, con l'unica eccezione degli interventi di salvaguardia del patrimonio culturale, di competenza della VI Commissione, e di quelli relativi al sistema delle comunicazioni, attribuiti alla VIII Commissione - *Trasporti e comunicazioni*, le cui competenze rimangono sostanzialmente invariate.

Alla IX Commissione - *Attività produttive, commercio e turismo*, oltre alle questioni di politica industriale e commerciale, del commercio estero, delle partecipazioni statali e del Mezzogiorno - di cui si è detto - vengono attribuite le competenze relative al turismo. Si realizza così, almeno sul piano parlamentare, una sede per l'indirizzo unitario della politica industriale che organicamente e coerentemente utilizzi, in funzione di obiettivi convergenti, gli strumenti dell'incentivazione alle imprese private e le scelte strategiche dell'impresa pubblica. A questa Commissione, cui in definitiva spettano le opzioni relative al modello di sviluppo economico-produttivo, sono altresì attribuiti i problemi energetici.

La X Commissione - *Pubblico impiego* costituisce una delle novità di rilievo della riforma. La sua istituzione, mentre libererà altre Commissioni dai problemi, spesso troppo assorbenti, del personale, consentendo loro di concentrarsi su quelli della organizzazione dei servizi e delle attività pubbliche, ageverà anche - accedendo tra l'altro alle istanze da ultimo espresse in tal senso dalle stesse forze sindacali - l'unificazione di istituti, parametri, trattamenti: consentirà, in altre parole, di disboscare quella giungla legislativa in parte alimentata dalle Commissioni di settore.

La Giunta - dopo una approfondita riflessione - ha invece scartato, almeno per il momento, la proposta di accorpate in un'unica Commissione le questioni relative al rapporto di lavoro privato e al

pubblico impiego, motivata dalla sempre maggiore convergenza degli istituti che caratterizzano questi due comparti; infatti è prevalsa, in questa fase, la considerazione che si creerebbe un eccessivo sovraccarico di lavoro per una Commissione che già si trova a dover sperimentare la gestione unitaria della legislazione del pubblico impiego.

Nella XI Commissione - *Affari sociali* vengono unificate le competenze delle Commissioni sanità e lavoro, nonché quelle relative all'assistenza, già attribuite alla soppressa Commissione interni. Si prefigura in tal modo una visione unitaria di tutti i problemi del mondo del lavoro. Più in generale, sul piano istituzionale questa sarà la sede per una organica riflessione politico-legislativa sui nuovi caratteri del *welfare State*: riflessione che potrà coinvolgere i profili della tutela del lavoro e delle fasce deboli della popolazione nonché quelli previdenziali, assistenziali e socio-sanitari.

A questa Commissione potrebbero essere altresì attribuite le questioni, strettamente connesse con quelle dell'igiene e della sanità, concernenti la prevenzione delle sofisticazioni alimentari.

Sopravvive, almeno in via transitoria nella prima fase di sperimentazione del nuovo assetto, la XII Commissione - *Agricoltura*, le cui competenze dovrebbero essere in realtà ricomprese nella Commissione per le attività produttive. La Giunta ha ritenuto che il mondo rurale meriti, allo stato, una particolare attenzione ed una specifica evidenziazione sul piano parlamentare.

6. Da quanto sin qui esposto risultano chiare la complessità e la fluidità delle questioni trattate: la Giunta pertanto, pur definendo in via generale attraverso la denominazione di ciascuna Commissione (ma anche sulla base della presente relazione e delle indicazioni che emergeranno dalla discussione in Assemblea) le materie di rispettiva competenza, ha ritenuto opportuno prevedere un meccanismo at-

traverso cui procedere al loro adeguamento e aggiornamento (comma 1-*bis* dell'articolo 22).

Tale meccanismo potrà essere attivato nella fase iniziale, per la puntualizzazione della nuova ripartizione delle competenze; successivamente, per recepire gli esiti di una prima fase di sperimentazione, e poi, ancora, in seguito, in relazione all'evoluzione dei caratteri delle materie oggetto di legislazione, nonché all'emersione legislativa di problematiche del tutto nuove.

A questo proposito i relatori ritengono anzi che il comma 1-*bis* dell'articolo 22 dovrebbe meglio specificare il carattere permanente della procedura di aggiornamento e si riservano pertanto di formulare una proposta di emendamento in tal senso.

Sempre a titolo personale i relatori, a parziale correzione del testo proposto dalla Giunta, suggeriscono: che la II Commissione sia denominata « Giustizia e ordine pubblico »; che la IV Commissione sia denominata « Bilancio e programmazione — tesoro » per preservare il *nomen* « Commissione Bilancio », un organo che, nel Parlamento repubblicano, ha ormai

una storia ed una tradizione che meritano di essere preservate; che, infine, la V Commissione sia denominata « Finanze e credito ».

La ridefinizione delle competenze delle Commissioni permanenti non è — come è evidente — che un segmento di un disegno che, avviato nella IX legislatura, dovrà essere sviluppato nella successiva: per quanto riguarda le Commissioni, la cui funzionalità, come si è sopra rilevato, è presupposto della complessiva funzionalità del Parlamento, sono state indicate le prime tappe attraverso cui procedere: revisione della loro composizione, organizzazione delle sessioni d'Aula e di Commissione, rafforzamento degli uffici.

L'auspicio è che il dibattito in Assemblea, oltre a recare elementi di approfondimento rispetto alla proposta della Giunta — quanto mai utili allorché si discute di una materia così fluida e complessa — confermi la volontà e l'impegno della Camera, di tutti i suoi componenti, per creare le condizioni che consentano di svolgere al meglio il loro mandato.

FRANCO BASSANINI e TARCISIO
GITTI, *Relatori*.

TESTO PROPOSTO

Il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dai seguenti:

« 1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I - Affari costituzionali e della Presidenza del Consiglio;
- II - Giustizia;
- III - Affari esteri, comunitari e della difesa;
- IV - Tesoro, bilancio e programmazione;
- V - Finanze;
- VI - Cultura, scienza e formazione;
- VII - Ambiente e territorio;
- VIII - Trasporti e comunicazioni;
- IX - Attività produttive, commercio e turismo;
- X - Pubblico impiego;
- XI - Affari sociali;
- XII - Agricoltura.

1-bis. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente ».

All'articolo 74, commi 1, 2 e 3, all'articolo 86, comma 2, primo e secondo periodo, all'articolo 119, commi 3 e 5, all'articolo 120, commi 1, 2, 3, primo e terzo periodo, 4, 6 e 7, all'articolo 121, commi 1, 3, primo periodo, e 5, all'articolo 122, comma 2, all'articolo 123, comma 1, le parole: « Commissione bilancio e programmazione » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione tesoro ». All'articolo 120, comma 7, e all'articolo 121, comma 3, secondo periodo, le parole: « Commissione bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione tesoro ».

L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

« 1. La Commissione affari costituzionali e la Commissione pubblico impiego, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti la materia del pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.

2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione pubblico impiego sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea ».

Il comma 6 dell'articolo 92 è sostituito dal seguente:

« 6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni tesoro, affari costituzionali e pubblico impiego, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93 ».

I commi 2 e 3 dell'articolo 93 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione tesoro, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione pubblico impiego.

3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione tesoro, della Commissione affari costituzionali o della Commissione pubblico impiego e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea ».

Il comma 3 dell'articolo 94 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione tesoro, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione pubblico impiego. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea ».

Il comma 2 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:

« 2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni tesoro, affari costituzionali e pubblico impiego, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93 ».

Il comma 4 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:

« 4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione tesoro o della Commissione pubblico impiego, anche su singole parti o articoli del progetto di

legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il Presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, tesoro o pubblico impiego e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva ».